

Avv. LUIGI MANZI
Via Federico Confalonieri, 5
Tel. 3214152 - Fax 063211370
00195 ROMA
pec: luigimanzi@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - ROMA
MEMORIA DI COSTITUZIONE

per la **REGIONE VENETO** (c.f. 80007580279), in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale dott. Luca Zaia, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 17.1.2012, rappresentato e difeso giusta mandato a margine del presente atto dagli avv.ti Franca Caprioglio (c.f. CPRFNC54B56H694C) ed Ezio Zanon (c.f. ZNNZEI57L07B563K) dell'Avvocatura regionale (indirizzi PEC franca.caprioglio@venezia.pecavvocati.it, ezio.zanon@venezia.pecavvocati.it, fax 041-2794912) e dall'avv. Luigi Manzi (c.f. MNZLGU34E15H501Y, indirizzo PEC luigimanzi@ordineavvocatiroma.org,) del foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri n. 5 (fax 06-3211370)

nel ricorso R.G. n. 220/2011 promosso da:

COMUNITÀ MONTANA DEL BRENTA

COMUNE DI VALSTAGNA

COMUNE DI SAN NAZARIO, con gli avv.ti Enrico Gaz e Stefano Gattamelata,

contro

REGIONE VENETO

e nei confronti di

CRESTANI Claudio, con gli avv.ti Dario Meneguzzo e Orlando Sivieri.

avverso

il decreto n. 278 in data 13 giugno 2011 del Genio Civile di Vicenza (doc.

2) con cui viene rilasciata alla società Crestani Claudio la concessione di

MANDATO: lo sottoscritto dott. Luca Zaia, nella qualità di Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale del Veneto, delego a rappresentarmi e difendermi, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, per gli eventuali proponendi motivi aggiunti e successiva fase esecutiva, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere gli atti, di farsi sostituire e chiamare in causa terzi gli avv. ti Franca Caprioglio ed Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale del Veneto e l'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma. Eleggo domicilio, agli effetti del presente giudizio, presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri n. 5

Visto è autentica:

derivazione d'acqua dalla sponda sinistra del fiume Brenta, in località Pian dei Zocchi, Comune di S. Nazario (VI), nonché avverso la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2009, n. 2834, quale atto presupposto.

FATTO

Con istanza presentata in data 11.7.1995 (doc. 4), la ditta Crestani Claudio chiedeva la concessione di piccola derivazione d'acqua, per moduli massimi 160 e moduli medi 140, dal fiume Brenta, in località Pian dei Zocchi nel Comune di S. Nazario, ad uso idroelettrico per produrre una potenza nominale di 574 kW.

Tale istanza si poneva in concorrenza con altra domanda presentata dalla Società Impianti Idroelettrici s.r.l. di Vicenza in data 29.4.1996.

Il Magistrato alle Acque-Nucleo Operativo di Vicenza procedeva all'espletamento dell'istruttoria congiunta delle domande, disponendo la pubblicazione delle stesse con ordinanza del 18.11.1998 (doc. 5).

In data 20.4.2000, veniva redatta la relazione di fine istruttoria congiunta (doc. 6), poi trasmessa al Magistrato alle Acque di Venezia, per il parere di competenza, ai sensi dell'art. 8, comma 5 R.D. n. 1775/1933, detta relazione veniva, altresì, inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, competente alla decisione finale.

Quindi, a seguito della riforma operata con il D.Lgs. 112/1998, gli atti relativi alle due istanze di derivazione, venivano trasmessi agli uffici regionali per il completamento della procedura.

Con parere n. 43 del 12.7.2001 (doc. 8), la Commissione Tecnica Regionale-sez. LL.PP. rigettava l'istanza di concessione di grande

derivazione d'acqua avanzata dalla società S.I.I. ed esprimeva parere favorevole alla concessione di piccola derivazione d'acqua del Crestani .

La conclusione dell'*iter* procedimentale si protraeva, stante una serie di controversie promosse dalla citata società S.I.I. e dal Crestani .

Successivamente, con deliberazione n. 2834 in data 29.9.2009, la Giunta Regionale, tenuto conto dell'entrata in vigore del Testo Unico ambientale, dettava "*disposizioni operative volte ad assicurare lo svolgimento delle procedure di VIA nelle more dell'adeguamento delle normative regionali*" previsto dal citato T.U.

In particolare, si è stabilito che la verifica circa l'impatto sull'ambiente derivante degli impianti, aventi le caratteristiche indicate in una tabella ivi riportata, potesse ritenersi soddisfatta mediante la presentazione di una autodichiarazione, con la quale il richiedente la derivazione ne attestasse il rispetto, sotto la propria responsabilità, anche penale.

I parametri indicati nella citata deliberazione n. 2834, peraltro, si uniformavano a quelli risultanti da un progetto di legge, già licenziato dalla Settima Commissione Consiliare.

In data 6.7.2010, il Crestani presentava la dichiarazione di verifica del rispetto dei limiti dimensionali dell'impianto idroelettrico, corredata da una relazione tecnica di verifica dei requisiti prescritti (docc. 10-11).

Con decreto del Genio civile di Vicenza n. 278 del 13.6.2011 (doc. 2) veniva quindi rilasciata la concessione di cui trattasi, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare rep. n. 212 del 26.5.2011 (doc. 12).

*senza verbale
della deliberazione*

La Comunità Montana del Brenta, unitamente al Comune di S. Nazario e al Comune di Valstagna, con ricorso notificato in data 24.10.2011, hanno proposto ricorso per l'annullamento del citato decreto regionale n. 278/2011 e della deliberazione n. 2834/2009, quale atto presupposto.

Tutto ciò premesso, la Regione Veneto, *ut supra* rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio contestando quanto *ex adverso* proposto per i seguenti motivi di

DIRITTO

Asserita violazione dell'art. 6, comma 9, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della deliberazione regionale 29.9.2009, n. 2834.

I ricorrenti affermano che il progetto Crestani non possa essere esonerato dallo svolgimento della procedura di VIA, poichè non rientra entro i limiti minimi previsti dalla tabella di cui alla deliberazione regionale n. 2834/2009, nella parte (punto 1.b) relativa al "*rappporto tra portata media annua lasciata in alveo e Deflusso Minimo Vitale*".

Ebbene tale parametro, come esplicitato nella "*Relazione tecnica di verifica requisiti D.G.R. 2834/2009*" (doc. 11) presentata dal Crestani per la verifica del rispetto dei limiti dimensionali dell'impianto, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, risulta superiore al valore della soglia stabilito dal punto 1.b della suddetta tabella.

Infatti, se si fa riferimento alla "*Curva di durata delle portate*" del grafico a pag. 4 della citata relazione, si può notare che il valore della portata media annua rilasciata in alveo deve intendersi come **somma della portata del D.M.V. previsto e delle portate non derivate dall'impianto.**

Nel caso in esame, il valore del D.M.V. risulta pari a 5,20 mc (Qmedia), mentre la portata non derivata risulta pari a 56,24 mc (Qnonderivata); conseguentemente, il rapporto tra Qmedia/Qnonderivata dà un valore di **10,81, ben superiore al parametro stabilito di 1,3** nella tabella di cui alla deliberazione n. 2834/2009.

La censura prospettata risulta, quindi, palesemente infondata.

Asserita incompetenza della Giunta regionale

I ricorrenti ritengono che la deliberazione n. 2834/2009 sia viziata per incompetenza del Giunta regionale; secondo la prospettazione avversaria, la Giunta regionale avrebbe introdotto una deroga alla normativa primaria mediante un provvedimento amministrativo, in violazione del riparto di competenze stabilito dallo Statuto regionale e del più generale principio della gerarchia delle fonti.

I ricorrenti affermano che la competenza in materia di VIA spetterebbe al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto regionale, atteso che tale disposizione attribuisce all'organo consiliare la competenza a deliberare su ogni altro provvedimento per il quale *“la legge o lo Statuto stabiliscano la generica attribuzione alla Regione”*.

Nel caso di specie, tuttavia, non ricorre tale ipotesi, in quanto la normativa regionale attribuisce **espressamente alla Giunta regionale le competenze in materia di VIA**.

La l.r. n. 11/2011, in tema di *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”*, dispone che *“Gli adeguamenti e le integrazioni*

degli allegati della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" e successive modifiche e integrazioni, da attuare in esecuzione di provvedimenti dello Stato sono disposti con provvedimento della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare" (art. 74, comma 1).

La legge regionale, quindi, ha inteso affidare all'Esecutivo la competenza in materia di valutazione di impatto ambientale.

La Giunta regionale, pertanto, ha adottato la deliberazione n. 2834/2009 in forza di un'espressa disposizione di legge regionale, a sua volta attuativa della normativa statale.

Va rilevato, altresì, che il provvedimento impugnato, per quanto concerne il parere di compatibilità ambientale degli impianti di cui si discute, non ha mancato di richiamare le più recenti riforme normative statali in materia.

La deliberazione n. 2834/2009 evidenzia nelle premesse che *"il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152, e il suo correttivo il D. Lgs. 16.1.2008, n. 4, nella sua parte seconda ha soppiantato le numerose norme legislative e regolamentari, sia nazionali che regionali, che regolavano il procedimento per l'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale"*, a conferma del fatto che detta deliberazione non ha inteso ignorare le disposizioni del T.U. Ambiente, ma, anzi, ha inteso proprio porsi in linea di continuità e in perfetta armonia con le stesse.

Le misure operative ivi indicate sono volte ad assicurare lo svolgimento delle procedure relative ad istanze di derivazione, nelle more

dell'adeguamento della normativa regionale.

Alla data di adozione della citata deliberazione, come esposto in fatto, era già stato "licenziato" dalla competente settima Commissione consiliare un progetto di legge (che riuniva i PdL n. 343 e n. 382), il quale relativamente ai progetti di impianti idroelettrici, disponeva che la procedura di verifica potesse considerarsi soddisfatta qualora detti impianti non superassero limiti corrispondenti a quelli riportati nella tabella di cui alla deliberazione n. 2834.

I parametri di cui si discute, indicati nella deliberazione regionale, corrispondono a quelli positivamente esaminati dalla Commissione consiliare, sicchè *"gli stessi possono costituire il previsto elemento di verifica per il non assoggettamento al VLA"*; il presupposto di operatività dell'art. 74 l.r. n. 11/2011, ossia la necessità della preventiva audizione della competente Commissione consiliare, risulta dunque soddisfatto.

Tali parametri consentono di definire gli aspetti ambientali dell'impianto proposto, con particolare riferimento alle sue dimensioni e alla sua localizzazione, così come indicato nell'allegato IV, parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

Conseguentemente, si è previsto che *"per gli interventi che, a prescindere dalle altre caratteristiche dell'impianto compreso il valore della portata derivata, rispettano tali parametri non risulterà necessario lo svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale"*.

Anche la censura di incompetenza della Giunta regionale risulta, quindi, priva di pregio.

Asserita violazione e falsa applicazione di legge dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003.

Il decreto del Genio Civile di Vicenza n. 278/2011 viene contestato poichè asseritamente adottato all'esito di un *iter* incongruente sotto il piano procedimentale; in particolare, si lamenta la mancata attivazione della procedura di 'autorizzazione unica', prevista dall'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 per l'esame dell'istanza di derivazione di cui trattasi.

In realtà, la censura non trova ragion d'essere non essendo l'istanza del Crestani soggetta a tale procedura: l'*iter* per il rilascio della concessione, infatti, è iniziato e si è concluso prima dell'entrata in vigore della citata disposizione.

Come esposto in fatto, l'istruttoria della domanda Crestani, in concorrenza con quella di grande derivazione della società S.I.I. s.r.l., è stata attivata con ordinanza del Magistrato alle Acque-Nucleo operativo di Vicenza in data 18.11.1998, secondo le previsioni del R.D. n. 1775/1933; l'istruttoria svolta dalla suddetta struttura si è conclusa con la trasmissione della relazione finale in data 20.4.2000 al Magistrato delle Acque di Venezia per l'acquisizione del parere di competenza *ex art. 8* R.D. n. 1775/1933 e, quindi, al Ministero dei Lavori Pubblici.

A seguito del trasferimento di competenze alle Regioni *ex* D.Lgs n. 112/1998, gli atti venivano tramessi agli uffici regionali per l'adozione del parere finale e del provvedimento concessorio, conclusivo del procedimento; la Commissione regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dagli uffici statali, esprimeva parere favorevole all'istanza del Crestani (n. 43 del 12.7.2001).

L'iter istruttorio, dunque, si è esaurito prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 387/2003; sottoporre il progetto Crestani al procedimento di 'autorizzazione unica' introdotto dall'art. 12 del citato D. Lgs. avrebbe determinato un aggravamento procedurale, in contrasto con le finalità di celerità, semplificazione e razionalizzazione che hanno ispirato tale normativa.

Quanto alla sopravvenuta disciplina urbanistica (PATI), va rilevato che l'art. 1, comma 4, l. n. 10/1991 (*Norme per l'attuazione del piano energetico in materia di uso razionale di energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*) dispone che l'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili di cui al successivo comma 3 (che fa riferimento anche all'energia idraulica) è considerata "*di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti al fine dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche*".

In tal senso dispone anche il D. Lgs n. 387/2003, all'art. 12, comma 1.

Asserita violazione di legge/ carenza di istruttoria

I ricorrenti affermano che la concessione di cui si discute non è stata preceduta da alcuna valutazione circa la rilevanza ambientale dei luoghi in cui insiste l'impianto.

Ebbene, il disciplinare rep. n. 212/2011 (doc. 12) dispone che il concessionario debba "*ottenere prima dell'inizio dei lavori le altre necessarie autorizzazioni e permessi degli Enti competenti in modo particolare quelli di competenza del Comune di San Nazario*" (art. 8).

Asserita violazione dell'art. 3, comma 1, l n. 241/1990.

Il parere C.T.R. n. 43/2001 che costituisce presupposto del decreto di concessione presenta una esauriente e dettagliata motivazione sotto molteplici profili (idrico, idraulico, paesaggistico, ambientale, di riqualificazione dell'area anche sotto il profilo turistico) e la copiosa documentazione esaminata dalla Commissione tecnica regionale in fase istruttoria, dimostra l'approfondita indagine effettuata in quella sede, nonché la ponderata valutazione posta a fondamento del parere impugnato.

Nelle considerazioni conclusive dell'ufficio istruttore (Nucleo operativo di Vicenza del Magistrato alle acque), si dà atto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare problemi igienici dei centri abitati rivieraschi nel caso di secche del corso d'acqua, dell'importanza riconosciuta alle caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico di prelievo, della necessità di garantire il minimo deflusso vitale per l'intera tratta della derivazione e la compatibilità sotto il profilo idrologico, nonché ambientale e socio-economico (pagg. 23 ss del parere).

D'altro canto, la irreversibile compromissione delle molteplici attività in essere che i ricorrenti assumono conseguire alla realizzazione dell'impianto di derivazione **non è dimostrata e formulata in via meramente teorica**; ugualmente indimostrata la paventata diminuzione del volume idrico, tenuto conto delle specifiche prescrizioni imposte con il disciplinare per garantire M.D.V. (art. 8).

Inoltre, è espressamente previsto che il Crestani, dovrà *“rilasciare totalmente e a titolo gratuito la portata di derivazione d'acqua per il*

tempo necessario al regolare svolgimento delle manifestazioni sportive/ricreative tradizionali"; a tali fini è prevista la stipulazione di apposita convenzione con i Comuni interessati.

Non si comprende quale sia il pregiudizio che il Comune di Valstagna possa subire (posto che l'impianto di derivazione è collocato interamente sulla sponda sinistra del fiume Brenta, in Comune di S. Nazario), né come la ipotizzata scarsità d'acqua possa pregiudicare la qualità ambientale del parcheggio destinato ai turisti nelle vicinanze del **laghetto di Subiolo** e dei *"sedimi prossimi al fiume"* destinati a scopi turistico-ricreativi.

Detto laghetto, di dimensioni minuscole, non è che la **bocca di un sifone carsico** che si trova ad un centinaio di metri dal corso del Brenta, non è alimentato dal fiume ma, al contrario, ha un emissario che nei periodi di piena sfocia nel Brenta, sicchè non può risentire del prelievo delle acque oggetto della derivazione di cui si discute.

Tutto ciò premesso, la Regione Veneto *ut supra* rappresentata e difesa
chiede

- che l'istanza cautelare sia rigettata;
- che il ricorso *ex adverso* proposto sia respinto, perché infondato in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si producono in copia:


- 1) deliberazione Giunta regionale n. 9 del 17.1.2012;
- 2) decreto Genio Civile Vicenza n. 278 del 13.6.2011;
- 3) deliberazione Giunta Regionale n. 2834 del 29.9.2009;

- 4) istanza Crestani Claudio del 11.7.1995;
- 5) ordinanza N. O. di Vicenza n. 2879 del 18.11.1998;
- 6) relazione fine istruttoria N.O. di Vicenza del 20.4.2000;
- 7) nota N.O. di Vicenza n. 931 del 20.4.2000;
- 8) parere C.T.R. n. 43 del 12.7.2001;
- 9) parere Autorità di Bacino n. 2795 del 14.2.2002;
- 10) dichiarazione Crestani del 6.7.2010;
- 11) relazione di verifica requisiti Crestani del 6.7.2010;
- 12) disciplinare di concessione Rep. n.. 212 del 26.5.2011.

Venezia-Roma 14.2.2012

avv. Franca Caprioglio

avv. Ezio Zanon




avv. Luigi Manzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, primo comma lett. c) l. 7.6.1993, n. 183, dichiaro conforme all'originale il sopraesteso atto, composto da n. 12 (dodici) facciate, trasmesso a mezzo telefax.

Venezia 14.2.2012

avv. Franca Caprioglio



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, primo comma lett. c) l. 7.6.1993, n. 183, sottoscrivo il sopraesteso atto conforme all'originale, composto da n. 12 (dodici) facciate, ricevuto a mezzo telefax.

0014

2012 19:28 FAX

0014/0014

Roma 14.2.2012

avv. Luigi Manzi

